



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 29/01/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 12 dicembre 2014, n. 418

Riesame della D.D. n. 69/2012 avente ad oggetto “L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di valutazione di impatto ambientale - Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nei comuni di Mesagne e San Donaci (Br) in esecuzione della sentenza del Tar Puglia, Lecce Sezione Prima n. 02450/2013 Reg. Prov. Coll. - Proponente: Apulia Eolica S.r.l., (già Greenco S.r.l.).

L'anno 2014 addì 12 del mese di dicembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio, dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato regionale per la V.I.A. (Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4) e delle risultanze della conferenza di servizi del 19.11.2014, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

con istanza del 9.11.2006, acquisita al prot. n. AOO_089_13307 del 10.11.2006 del Settore Ecologia, la società Greenco S.r.l. chiedeva pronuncia di compatibilità ambientale per la costruzione e l'esercizio di un di impianto di produzione di elettrica da fonte eolica da realizzare nei Comuni di Brindisi, Mesagne e San Donaci;

con nota acquisita al prot. n. 13218 del 21.08.2007 del Settore Ecologia, la società Apulia Eolica comunicava di aver acquisito il ramo d'azienda della società Greenco relativo all' iniziativa imprenditoriale di realizzazione del parco eolico in oggetto;

con nota acquisita al prot. n. 3115 del 09.03.2009 del Settore Ecologia, la società Apulia Eolica chiedeva che il progetto in oggetto fosse considerato suddiviso in tre lotti ricadenti rispettivamente nei comuni di Brindisi, Mesagne e San Donaci. Inoltre chiedeva che fosse espresso il giudizio di compatibilità ambientale relativo al lotto ricadente nel Comune di Brindisi sospendendo la valutazione dei lotti ricadenti nei Comuni di Mesagne e San Donaci;

con nota del 07.10.2010, acquisita al prot. n. AOO_089_13456 del 26.10.2010 del Settore Ecologia, la società Apulia Eolica chiedeva che fosse ripresa la fase istruttoria di VIA dei due lotti ricadenti nei Comuni di Mesagne e San Donaci;

con nota prot. n. AOO_089_2702 del 15.03.2011 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS comunicava alla società Apulia Eolica, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii., i motivi ostativi all'adozione di un parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

con nota del 17.08.2011, acquisita al prot. n. AOO_089_8239 del 25.08.2011 del Servizio Ecologia, la società Apulia Eolica inviava, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii., le proprie osservazioni al preavviso di rigetto (nota prot. 2702/2011);

con nota del 07.10.2011, acquisita al prot. n. AOO_089_9312 del 10.10.2011 del Servizio Ecologia, la

società Apulia Eolica inviava integrazioni alle proprie osservazioni al preavviso di rigetto;

con Determinazione Dirigenziale del 30.03.2012 n. 69 il Dirigente del Servizio Ecologia determinava di esprimere, per tutte le motivazioni riportate nel medesimo provvedimento ed in conformità a quanto espresso dal Comitato regionale per la VIA, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale relativa al progetto in oggetto;

con nota del 31.07.2012, acquisita al prot. n. AOO_089_6381 del 06.08.2012 del Servizio Ecologia, l'Avvocatura regionale trasmetteva il ricorso R.G. n. 1130/2012 presentato dalla società Apulia Eolica presso il TAR Puglia - Lecce relativo all'annullamento della DD n. 69/2012;

con nota del 15.01.2013, acquisita al prot. n. AOO_089_271 del 15.01.2013 del Servizio Ecologia, l'Avvocatura regionale trasmetteva l'istanza di sospensiva presentata dalla società Apulia Eolica presso il TAR Puglia - Lecce relativa alla sospensione dell'efficacia della DD n. 69/2012;

con nota prot. n. AOO_089_2101 del 27.02.2014 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, ai sensi dell'art. e ss. della L.241/1990 e ss. mm. ii. comunicava alla società Apulia Eolica e agli Enti interessati l'avvio del procedimento di riesame della DD n. 69/2012 in esecuzione della sentenza del TAR Puglia, Lecce Sezione Prima n. 02450/2013 Reg. Prov. Coll.;

con nota inviata via PEC in data 26.03.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_3897 del Servizio Ecologia, l'AdB Puglia comunicava, in riscontro alla nota prot. n. 2101/2014 del Servizio Ecologia, il mancato deposito da parte della società Apulia Eolica del progetto inerente l'intervento in oggetto e che avrebbe reso il proprio parere a seguito della pubblicazione di tutta la documentazione progettuale sul Portale Ambientale della Regione Puglia;

con nota prot. n. AOO_089_3184 del 28.03.2014 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, verificata la documentazione agli atti, chiedeva alla società Apulia Eolica l'aggiornamento della stessa, in considerazione della normativa nazionale e regionale attualmente vigente in materia di VIA nel termine di trenta (30) giorni;

con nota del 17.04.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_4185 del 29.04.2014 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto evidenziava il mancato deposito presso i propri uffici degli elaborati scritto-grafici utili alla valutazione e alla formulazione di eventuali osservazioni e/o pareri di competenza relativo all'intervento in oggetto, nell'ambito del procedimento di riesame della DD n. 69/2012;

con nota prot. n. AOO_089_4411 del 07.05.2014 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, nel riscontrare le note dell'AdB Puglia (prot. n. 3897/2014) e della SBAP (prot. n. 4185/2014) comunicava agli Enti interessati di aver chiesto alla società Apulia Eolica l'aggiornamento della documentazione agli atti dello scrivente, sollecitando la stessa ad adempiere, nel termine di dieci (10) giorni, a quanto richiesto con nota prot. n. 3184/2014;

con nota prot. n. AOO_089_6645 del 16.07.2014 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, in considerazione del mancato riscontro da parte della società Apulia Eolica alla richiesta di aggiornamento della documentazione agli atti e attesa la necessità di dover provvedere alla definizione del procedimento di riesame, comunicava agli Enti interessati di aver provveduto alla pubblicazione della documentazione agli atti dell'ufficio sul portale Ambientale della Regione Puglia, invitando gli stessi a voler esprimere o aggiornare, qualora già espresso, il proprio parere di competenza;

con nota acquisita al prot. n. 10296 del 05.11.2014 del Servizio Ecologia, il Comitato regionale per la VIA inviava il proprio parere espresso nella seduta del 04.11.2014 relativamente agli aerogeneratori facenti parte del lotto di Mesagne (BR) in conformità con quanto sentenziato dal TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima con la sentenza n. 02450/2013 Reg. Prov. Coll.;

con nota del 17.11.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_11491 del 25.11.2014 del Servizio Ecologia, l'ARPA Puglia comunicava che, stante la carenza documentale riscontrata a causa del mancato aggiornamento da parte della società proponente della documentazione presente sul portale istituzionale in relazione alla intervenuta normativa nazionale e regionale, il proprio parere è da

intendersi negativo;

con nota del 18.11.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_11009 del 19.11.2014 del Servizio Ecologia, L'Ufficio Provinciale Agricoltura inviava il proprio parere di competenza;

con nota del 18.11.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_11008 del 19.11.2014 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia comunicava che avrebbe rimesso alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia la propria valutazione di merito;

con nota del 19.11.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_11489 del 25.11.2014 del Servizio Ecologia, il Comune di San Donaci inviava il proprio parere sfavorevole al progetto in esame;

con nota del 20.11.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_11824 del 02.12.2014 del Servizio Ecologia, il Servizio Risorse idriche - Ufficio Programmazione e regolamentazione comunicava il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto.

Considerato che:

- ai sensi della art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. e della L.R. del 12 febbraio 2014, n. 4 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. AOO_089_10459 del 07.11.2014, indiceva per il giorno 19.11.2014 una conferenza di servizi al fine della presa d'atto del parere del Comitato regionale per la V.I.A. espresso nella seduta del 04.11.2014, analisi delle osservazioni al parere del Comitato Via, acquisizione di ulteriori pareri trasmessi dalle amministrazioni/Enti convocate e assunzione del giudizio di compatibilità ambientale; alla nota di convocazione della conferenza venivano allegati i pareri delle Amministrazioni/ Enti interessate pervenuti nell'ambito del procedimento di V.I.A.;

Rilevato che:

- in occasione della succitata conferenza, la società proponente non inviava ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. n. 4/2012 le proprie osservazioni al parere del Comitato regionale per la V.I.A. espresso nella seduta del 04.11.2014, di cui al verbale della conferenza;

- il mancato riscontro da parte della Società proponente alle richieste di aggiornamento della documentazione agli atti dello scrivente, in considerazione della normativa vigente nazionale e regionale in materia di V.I.A. nonché la mancata partecipazione alla conferenza di servizi indetta per il 19.11.2014, come da foglio firme allegato al verbale della stessa, manifesterebbe di fatto una carenza di interesse da parte della società proponente;

Considerato che:

- nella conferenza di servizi del 19.11.2014 veniva assunto giudizio negativo di compatibilità ambientale alla realizzazione della proposta progettuale oggetto di valutazione;

- con nota prot. n. AOO_089_11462 del 25.11.2014, il Servizio Ecologia comunicava alla società proponente, ai sensi dall'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii., formale preavviso di rigetto allegando al medesimo copia del verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 19.11.2014;

- ai sensi del medesimo articolo, la società proponente non inviava le proprie osservazioni al preavviso di rigetto;

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 04.11.2014 relativamente agli aerogeneratori facenti parte del lotto di Mesagne(BR) e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi del 19.11.2014 conclusasi con l'assunzione del giudizio negativo di compatibilità ambientale alla realizzazione della proposta progettuale oggetto di valutazione e ricadente nel Comune di Mesagne (BR);

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10-bis della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (nota prot. n. 11462/2014), la società proponente non ha presentato le proprie osservazioni;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 13 c.1 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA la sentenza n. 02450/2013 Reg. Prov. Coll. del TAR Puglia - Lecce, Sezione prima;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA e alle risultanze della conferenza di servizi del 19.11.2014, giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Mesagne, costituito da n. 30 aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW. Proponente: Apulia Eolica S.r.l., sede legale Via Brisa, 3 - 20123 Milano;
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura del Servizio Ecologia;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, al Servizio Assetto del Territorio, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Mesagne (BR), al Comune di San Donaci (BR), all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
